

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUCCIARELLI, ZECCHINO, PAGANO,
BISCARDI, BRUNO GANERI, CALVI, LOMBARDI SATRIANI,
MASULLO, MELE e CASTELLANI Pierluigi**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1996

—————

Nuove norme per l'erogazione di contributi statali
alle istituzioni culturali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Si ripresenta in questa legislatura la proposta di riforma della disciplina di erogazione dei contributi pubblici alle istituzioni culturali, nella versione approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato in sede deliberante il 28 febbraio 1996 (che corrisponde all'atto Camera n. 579-B), ma che per l'intervenuta interruzione della legislatura non potè ricevere l'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati.

La 7^a Commissione del Senato aveva, a sua volta, modificato un testo proveniente dalla Camera solo per la parte relativa ai profili finanziari, e ciò permette di affermare che sul testo in questione si sia registrato un soddisfacente grado di consenso tra le parti politiche e tra i due rami del Parlamento, e pertanto se ne auspica una rapida approvazione.

Peraltro il Parlamento già nella X e nell'XI Legislatura si era occupato di varie proposte di modifica del sistema di contribuzione a favore delle istituzioni culturali, quale risulta dalla legge 2 aprile 1980, n. 123 (cosiddetta «legge Amalfitano»). Già in tali precedenti occasioni, e poi nel prosieguo dell'esame in sede parlamentare, era stata spesso rilevata la proliferazione dei destinatari dei contributi e degli interventi, l'ampia discrezionalità dell'erogazione, l'eterogeneità degli interlocutori: circostanze queste che finivano con il contraddire proprio quella logica di sostegno e programmazione cui si ispirava la legge Amalfitano, logica che è risultata snaturata da un troppo frequente ricorso a interventi «a pioggia». Il dibattito apertosi si è quindi indirizzato alla messa a fuoco di criteri che consentissero di riportare l'intervento pubblico all'originaria concezione, tenuto conto della ampiezza e ricchezza del tessuto costituito dagli istituti culturali nel nostro paese.

Nel testo che si presenta è particolarmente degno di nota, per l'appunto, l'articolo 2

che fissa i requisiti - ben dodici - che devono essere posseduti dalle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale da parte dello Stato, secondo una griglia di condizioni che appare idonea a superare una certa provvisorietà, discrezionalità e non selettività che ha finora caratterizzato l'intervento pubblico, attraverso una formulazione che si presenta quindi articolata e quanto più possibile puntuale.

Peraltro rimane la possibilità per istituzioni benemerite che pure non rispondano ai requisiti indicati all'articolo 2, di accedere a contributi diversi (articolo 8).

È inoltre previsto, all'articolo 5, che il Ministro possa sospendere le erogazioni dei contributi nei casi in cui sia comprovato l'inattività dell'istituzione culturale, secondo un principio di controllo e responsabilità e a tutela delle istituzioni effettivamente produttive.

L'articolo 6 esclude dalla applicazione della legge le istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino sotto la diretta competenza o siano sotto vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'articolo 7 poi prevede la possibilità di sommare, al contributo ordinario, contributi straordinari per singole iniziative di interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca. Anche tale disposizione risponde all'esigenza di premiare l'attività effettivamente svolta, l'apporto realmente assicurato allo sviluppo culturale del paese.

La necessità di superare l'attuale sistema, generalmente ritenuto inadeguato a garantire oggettività e trasparenza in questa materia, e l'esistenza di numerosi e significativi precedenti lavori parlamentari sulla questione, inducono a raccomandare un rapido riesame del testo presentato, per pervenire in tempi brevi alla sua approvazione nel corso di questa legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse a domanda al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attività delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:

a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica;

b) non avere fine di lucro;

c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;

d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;

e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;

f) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;

g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;

h) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale;

i) svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali;

l) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statuari competenti;

m) presentare il programma di attività per il triennio successivo;

n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 è, altresì, richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni.

Art. 3.

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:

a) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente

valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

c) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.

Art. 4.

1. Le istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 sono sottoposte al controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere allo stesso Ministero la seguente documentazione:

a) i bilanci preventivi e consuntivi redatti secondo le istruzioni ministeriali, deliberati dai rispettivi organi statutariamente competenti;

b) una relazione sull'attività svolta e il programma che si intende svolgere;

c) le delibere e gli atti che il Ministero per i beni culturali e ambientali ritenga necessario acquisire.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è trasmessa annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione.

3. In caso di mancata trasmissione da parte di una istituzione culturale della documentazione prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il Ministro per i beni culturali e ambientali può disporre l'esclusione di tale istituzione dalla tabella di cui all'articolo 1. In caso di mancata trasmissione della documentazione prevista dalla lettera *c)* del medesimo comma 1, il Ministro può disporre la sospensione dell'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro

adotta i provvedimenti sentito il competente comitato di settore.

Art. 5.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1 in caso di non comprovata attività dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione si protragga per sistematica inattività, l'istituzione culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Art. 6.

1. Non possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1 le istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni culturali inserite nella tabella, assegnati per compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

3. I contributi di cui alla presente legge devono essere, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni culturali istituite con legge dello Stato.

4. Alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, che ne facciano

richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica.

Art. 8.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:

a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;

b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;

c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;

d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, nella tabella A di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella rubrica 18 concernente il Ministero per i beni culturali e ambientali, è soppresso il riferimento al capitolo 1605.

2. L'importo iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, come quantificato nella predetta tabella A, al netto delle riduzioni disposte dal comma 44 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 549 del 1995, nonché di quelle disposte con successivi provvedimenti legislativi, affluisce su un capitolo di nuova istituzione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 è utilizzato lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 2.

4. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 sono utilizzati gli stanziamenti di cui al titolo I, rubrica 2, categoria V, dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e degli esercizi successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali che non siano ancora in possesso della personalità giuridica e che abbiano gli altri requisiti di cui all'articolo 2 possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1; tali istituzioni devono conseguire la personalità giuridica entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 2 aprile 1980, n. 123.